

**VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47
DELLA LEGGE 29.12.1990, N. 428
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

In Milano, in data 13 luglio 2011

tra

State Street Bank GmbH, rappresentata dal Direttore Risorse Umane Signor Volker Abel (di seguito la "cedente")

e

State Street Bank S.p.A., rappresentata dal Direttore Risorse Umane Signor Giampiero D'Urzo (di seguito la "cessionaria")

e

Le delegazioni sindacali:

- per la FISAC CGIL, i Signori Alessandro Credali Segretario Territoriale, Luca De Filippis, Angelo Pozzi, Agostina Semeraro;
- per la UILCA UIL, i Signori Massimo Giacobbe, Lucia Peveri, Roberto De Giovanni, Emiliano Proverbio, Riccardo Picchi;
- per la FABI Milano il Signor Massimo Caschili;
- per la FIBA/CISL Milano il Signor Luca Brocchin, Maurizio Gemelli;

di seguito le "OO.SS."

PREMESSO CHE

- a) Con lettera del 14 giugno 2011, il cui contenuto è qui integralmente richiamato, la cedente e la cessionaria hanno fornito alle competenti strutture delle OO.SS. l'informativa ai sensi dell'art. 47 L. 428/90 in merito alla cessione dalla prima alla seconda del ramo d'azienda noto come "Global Securities Services" (di seguito il "Ramo d'Azienda") con il relativo personale, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale;
- b) Nell'ambito della suddetta informativa, la cedente e la cessionaria hanno fornito ampia illustrazione dei motivi e delle caratteristiche dell'operazione, evidenziando che:
 - (i) Il programmato trasferimento del Ramo di Azienda è finalizzato all'integrazione delle attività della cedente e della cessionaria sul territorio italiano;
 - (ii) Il trasferimento del Ramo di Azienda avverrà non prima del 30 settembre 2011;
 - (iii) Per effetto del trasferimento del Ramo di Azienda, i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del Ramo di Azienda proseguiranno con la cessionaria senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 C.C.;
 - (iv) Successivamente al trasferimento del Ramo di Azienda i dipendenti della cessionaria continueranno a lavorare presso gli uffici siti in Milano, Via Ferrante Aporti n. 10;
 - (v) Al suddetto personale continuerà a essere applicato il vigente CCNL per i dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali e nei confronti del personale delle aree

maecchi

FABILES
Volker Abel
Giampiero D'Urzo

OS

UILCA
Massimo Giacobbe
Lucia Peveri
Roberto De Giovanni
Emiliano Proverbio
Riccardo Picchi

Luca Brocchin

Maurizio Gemelli

A

professionali ovvero appartenente alla categoria dei quadri direttivi la cessionaria applicherà i trattamenti normativi previsti dal Contratto e dagli Accordi Integrativi Aziendali in essere presso la cessionaria;

- (vi) La cessionaria assumerà le quote del TFR maturato a favore dei dipendenti della cedente che saranno trasferite, qualora non cedute ai fondi come per legge;
- c) Su richiesta delle OO.SS., le parti hanno esperito, nel corso degli incontri tenutisi in data 28 giugno 2011 e in data odierna, l'esame congiunto di cui alla citata procedura di legge, all'esito del quale

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. I rapporti di lavoro con tutti i dipendenti facenti parte del Ramo d'Azienda in organico alla cedente alla data del trasferimento saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C.;
2. Le anzianità di servizio e convenzionali riconosciute dalla cedente alla data di trasferimento saranno mantenute per intero ad ogni effetto di legge e di contratto e, ove previsto, per l'applicazione dei trattamenti di cui al presente accordo;
3. I livelli di inquadramento acquisito da ciascun dipendente presso la cedente saranno mantenuti presso la cessionaria;
4. Nei confronti del personale continueranno a trovare applicazione, in base alla categoria di appartenenza, rispettivamente il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) e il CCNL per i dirigenti, applicati ai dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, tempo per tempo vigenti;
5. Nei confronti dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali troveranno altresì applicazione i trattamenti normativi previsti dal Contratto e dagli Accordi Integrativi Aziendali in essere presso la cessionaria;
6. Ai lavoratori ceduti verrà mantenuta l'iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare denominato Previp, previsto presso la cessionaria e secondo gli accordi previsti presso la stessa, mantenendo il livello di contribuzione in essere a carico dell'azienda cedente, come di seguito specificato:
 - a) per il personale assunto dopo il 28/4/1993, considerando anche, per i lavoratori in servizio alla data del 18/6/2003, il periodo prestato presso Deutsche Bank S.p.A., il 7%, da calcolarsi sull'ammontare della retribuzione annua lorda assunta a base di calcolo per il tfr;
 - b) per il personale assunto prima del 28/4/1993, considerando anche, per i lavoratori in servizio alla data del 18/6/2003, il periodo prestato presso Deutsche Bank S.p.A., il 6,50%, da calcolarsi sull'ammontare della retribuzione annua lorda imponibile assoggettata alla contribuzione INPS;
7. Per quanto concerne la polizza infortuni professionali ed extra-professionali, al personale ceduto continueranno ad applicarsi le attuali coperture fino al 31 dicembre 2011; a far data dal 1° gennaio 2012 si applicheranno le coperture assicurative previste presso la cessionaria;
8. Per quanto concerne l'assistenza sanitaria integrativa, al personale ceduto continueranno ad applicarsi le attuali coperture fino al termine ultimo del 31 dicembre 2011. A far data dal 1°

gennaio 2012, il personale ceduto potrà aderire alla copertura prevista presso la cessionaria, dovendo tale adesione essere manifestata nel termine e con le modalità che la cessionaria provvederà a indicare in tempo utile;

9. Al personale ceduto, già in forza presso la cedente alla data dell' 1 luglio 2003, inquadrato nella 3a area professionale, 4° e 3° livello retributivo, con anzianità di 10 anni nel livello, è attribuito un assegno di permanenza nel livello rispettivamente di € 720,46 e € 480,30 lordi annui. Gli importi già percepiti o in corso di maturazione a tale titolo saranno mantenuti, o riconosciuti al momento della maturazione, sotto forma di "assegno ad personam" riassorbibile solo in caso di avanzamenti comunque conseguiti dall'interessato;
10. Ai lavoratori ceduti assunti presso la cedente anteriormente alla data del 17 maggio 2010, data di costituzione della cessionaria, verrà riconosciuto un premio di anzianità corrispondente a euro 2.055,00 lordi, al raggiungimento del 25° anno di servizio comprensivo del periodo lavorativo prestato presso la cedente, nonché, qualora trattasi di personale in servizio alla data del 1° luglio 2003, anche dei periodi di effettivo servizio prestati presso Deutsche Bank S.p.A..
In aggiunta e senza pregiudizio a quanto sopra la cessionaria darà corso all'erogazione del premio fedeltà previsto all'art.10, ultimo comma, del Contratto Integrativo Aziendale 16/2/2011 al compimento del 15° anno di servizio effettivo dei lavoratori ceduti, dovendosi tale termine calcolare dal giorno di decorrenza giuridica dell'operazione di cessione, ad eccezione dei dipendenti assunti dopo il 17 maggio 2010 per i quali farà fede la data di effettiva assunzione;
11. Successivamente al trasferimento del Ramo di Azienda i dipendenti della cessionaria continueranno a lavorare presso gli uffici siti in Milano, Via Ferrante Aporti n. 10, che già costituisce il loro luogo di lavoro;
12. All'atto della cessione, la cessionaria si impegna a mantenere in essere le iscrizioni sindacali già formalizzate con le diverse OOSS presso la cedente e a continuare a riconoscere, secondo le procedure in uso, alle relative OOSS i contributi dovuti dal singolo lavoratore con addebito sulla propria busta paga;
13. La cessionaria conferma che gli incrementi salariali concessi ai dipendenti della cessionaria nel 2004 sotto la voce "miglioramento economico" sono da intendersi non assorbibili;
14. La cessionaria conferma di aver già prima d'ora provveduto a conferire al settore sindacale della Associazione Bancaria Italiana (ABI) mandato di rappresentanza sindacale;
15. La cessionaria si riserva di mantenere per il personale ceduto le modalità di registrazione delle presenze attualmente in essere presso la cedente fino al momento in cui le buste paga di detto personale continueranno a essere gestite dall'attuale fornitore (*pay-roll*).

State Street Bank S.p.A

State Street Bank GmbH

La Delegazione Sindacale FABI

La Delegazione Sindacale FISAC CGIL

La Delegazione Sindacale UILCA UIL

La Delegazione Sindacale FIBA CISL